

## Composizione dei collegi della Corte di Assise.

(Risposta a quesito del 23 ottobre 1996)

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 23 ottobre 1996, ha adottato la seguente delibera:

“È letti i quesiti posti dal Presidente della Corte di Appello di ....., dal Presidente del Tribunale di ....., dal Procuratore presso il Tribunale di ....., sulle seguenti questioni:

È se in Corte di Assise sia necessaria la variazione tabellare anche in caso di applicazione di magistrati di altri uffici (preture o altri tribunali del distretto);

È se possa essere disapplicato l'articolo 97 dell'Ordinamento Giudiziario;

È se sia possibile l'applicazione o supplenza di pretori in Corte di Assise;

È se è possibile la nomina di un applicato e un supplente in Corte di Assise.

È visto il parere 7 ottobre 1996 dell'Ufficio Studi;

### OSSERVA

#### 1. Il dato normativo: nomina e sostituzione dei componenti delle corti di assise

L'art. 8 l. 10 aprile 1951, n. 287, nel testo introdotto dall'art. 3 d.l. 25 settembre 1987, n. 394, prevede che la *nomina* del presidente e degli altri magistrati che compongono le corti di assise e le corti di assise di appello è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica in conformità della deliberazione del C.S.M. (comma 1).

Allo stesso modo sono nominati un presidente ed un magistrato *supplente* per ogni corte di assise o di assise di appello (comma 2).

La medesima norma prevede che, nel caso di impedimento anche dei magistrati supplenti, “la *sostituzione* può essere disposta con decreto motivato del presidente della corte di appello, sentito il procuratore generale presso la corte stessa, se ricorrono motivi di particolare urgenza” (comma 3).

\* \* \*

Il quadro normativo sopra delineato è stato radicalmente modificato dal *D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448*, che ha introdotto nell'ordinamento giudiziario (r.d. 30 gennaio 1941, n. 12) gli artt. *7-bis* e *7-ter*.

In particolare, per quello che qui interessa, la *destinazione* dei singoli magistrati alle corti di assise è stabilita ogni biennio con decreto del Presidente della Repubblica, in conformità delle deliberazioni del C.S.M. assunte sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari (art. *7 bis*, comma 1, ord. giud.; va precisato peraltro che, *ora*, secondo lo schema previsto dall'art. 1, comma 1, l. 12 gennaio 1991, n. 13, anziché il decreto presidenziale, è prevista la forma del decreto ministeriale).

I componenti, effettivi e supplenti, possono essere *sostituiti*, per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari (in particolare, in caso di mancanza o impedimento), con provvedimenti in via d'urgenza, concernenti le tabelle, adottati dai dirigenti degli uffici, immediatamente esecutivi, salva la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura per la relativa variazione tabellare (art. *7-bis*, comma 2, ord. giud.).

Il C.S.M. deve stabilire i *criteri* per la sostituzione del giudice astenuto, ricusato o impedito (art. *7-ter*, comma 2, ord. giud.).

L'art. 8 l. n. 287/51 va letto alla luce dei principi introdotti dalla richiamata innovazione normativa.

Al riguardo, è corretto ritenere che questa abbia importato *l'abrogazione implicita dei commi 1 e 3 dell'art. 8 cit.* (non del comma 2 dell'art. cit., relativo alla nomina per ogni corte di assise, di primo e secondo grado, di un presidente e di un magistrato supplenti, atteso che nulla dispone in proposito l'ordinamento giudiziario), giacché la formulazione generale ed onnicomprensiva utilizzata nell'ordinamento giudiziario innovato non consente di considerare ancora in vigore la disciplina speciale contenuta nella legge del 1951.

Ne discende che, *attualmente*, tanto la *nomina* che la *sostituzione* dei magistrati addetti alle corti di assise devono seguire il nuovo e diverso procedimento di cui agli artt. *7-bis* e *7-ter* citati.

Pertanto, la nomina dei magistrati *È* titolari e supplenti *È* addetti alle corti di assise deve avvenire in sede tabellare.

E, per quanto riguarda i supplenti, nelle proposte tabellari devono essere indicati i criteri oggettivi e predeterminati, ai quali i dirigenti degli uffici si atterranno per la sostituzione del giudice nei casi di astensione, ricazione o impedimento, nonché dovranno essere indicati, con riferimento al calendario delle udienze, i sostituti previsti per ciascuna udienza (cfr. circolare C.S.M. 25 luglio 1995, n. 11503, sulla formazione delle tabelle di composizione degli uffici giudiziari per il biennio 1996-1997).

Pertanto, ove le tabelle non prevedano un meccanismo di sostituzione e si ponga la necessità di disporre tale supplenza, dovrà procedersi ad integrazione delle tabelle stesse, secondo il meccanismo fissato dalla circolare consiliare che regola la materia. Del resto, l'adozione del sistema tabellare non pregiudica la

tempestività degli interventi.

Infatti, il meccanismo introdotto dall'art. 70-*bis* ord. giud., nel comma 2, regola anche l'ipotesi di urgenza, prevedendo l'immediata esecutività della modificazione tabellare, salvo il controllo successivo ad opera del C.S.M.: la competenza ad adottare le sostituzioni "urgenti" e come tali immediatamente esecutive è attribuita, per le corti di assise, al presidente del tribunale e, per le corti di assise di appello, al presidente della corte di appello, i quali, dopo la sostituzione, devono subito avviare la procedura di variazione tabellare.

\* \* \*

Il D.P.R. n. 449/88, contestualmente all'introduzione degli artt. 70-*bis* e 70-*ter* ord. giud., ha modificato l'art. 97 ord. giud., che disciplina le supplenze dei magistrati negli organi giudiziari collegiali, sostituendo il comma 3 e prevedendo che "il presidente della corte di appello provvede [alla supplenza] per i magistrati che compongono le corti di assise di appello, le corti di assise e i tribunali regionali delle acque pubbliche".

Questa norma, frutto probabilmente di un difettoso coordinamento delle nuove norme in materia di ordinamento giudiziario, appare comunque operativa non in sede preventiva, in quanto l'indicazione dei componenti titolari e supplenti della corte di assise (al pari di tutti gli altri uffici collegiali) deve avvenire in sede tabellare, nel rispetto del principio della precostituzione del giudice previsto dagli artt. 7-*bis* e 7-*ter* ord. giud., ma in sede successiva quando la previsione tabellare risulti non sufficiente a soddisfare le esigenze di funzionamento ed efficienza degli uffici.

Trattasi, in sostanza, della previsione di un *potere di supplenza sussidiario*, destinato ad operare, nel caso di impedimento del magistrato supplente già indicato nelle tabelle.

Tale potere di supplenza deve essere esercitato in accordo con il principio generale previsto dall'art. 7-*ter* ord. giud., per il quale la sostituzione del giudice impedito deve avvenire nell'ambito dei criteri stabiliti dal C.S.M., introdotti per ciascun ufficio all'atto di approvazione della proposta tabellare del presidente della corte di appello.

Tale soluzione appare obbligata in quanto il principio generale fatto proprio dall'ordinamento giudiziario con l'inserimento del detto art. 7-*ter* è quello dell'assoluta automaticità del meccanismo di sostituzione del magistrato impedito, destinato ad essere operante anche in un sistema, quale quello previsto per le corti di assise, ove è già contemplata una prima nomina del magistrato supplente.

Ne deriva, in primo luogo, che si potrà legittimamente ricorrere alla procedura di cui all'art. 97, comma 3, ord. giud. solo laddove non possa procedersi, in concreto, alla sostituzione del magistrato impedito a norma del combinato disposto degli artt. 7-*bis* e 7-*ter* ord. giud..

Ne deriva, inoltre, che, ove le tabelle in vigore già prevedano un sistema automatico e predeterminato di individuazione del magistrato destinato alla supplenza ex art. 97, comma 3, ord. giud., il presidente della corte dovrà emanare un provvedimento che, in attuazione dei criteri indicati, individui il magistrato.

Qualora nelle tabelle, invece, tali criteri non siano presenti, il presidente della corte dovrà comunque procedere alla loro indicazione con opportuna modifica tabellare e, in base agli stessi, procedere all'individuazione del magistrato supplente.

In sostanza, dunque, ove le tabelle prevedano criteri appositi per l'individuazione del magistrato supplente il provvedimento del presidente della corte che sia attuativo dei criteri stessi non darà luogo a modifica tabellare.

\* \* \*

Va infine segnalata un'altra disposizione concernente la supplenza dei magistrati che, per il suo carattere generale, può trovare sicura applicazione anche con riferimento alla corte di assise.

Trattasi dell'art. 2 d.lgs. lgt. 3 maggio 1945, n. 232, per il quale "qualora sorga l'improvvisa ed urgente necessità di sostituire magistrati mancanti, assenti o impediti, per assicurare il funzionamento di un ufficio o la composizione di un collegio, i capi delle Corti, secondo le rispettive attribuzioni, possono, in deroga alle vigenti norme in materia, provvedere alla supplenza anche con magistrati del grado inferiore, appartenenti allo stesso o ad altri uffici del distretto...".

Tale norma risulta tuttora vigente, in quanto prorogata "fino a nuova disposizione" dall'art. 1 l. 5 marzo 1951, n. 190.

L'applicabilità della stessa, ritenuta ancora pienamente legittima dal C.S.M. sul piano generale, come già accennato, pare possibile anche con riferimento alla supplenza in corte di assise.

Trattasi, infatti, di una norma a carattere eccezionale, destinata a far fronte a situazioni di "improvvisa ed urgente necessità", che non limita il suo campo operativo a specifiche categorie di uffici giudiziari, ma, nella sostanza, assume carattere generale.

Detta norma, come puntualizzato nella circolare consiliare 2 maggio 1991, n. 7704, da un lato, ha esteso la categoria dei magistrati utilizzabili per le supplenze, prevedendo la possibilità di impiegare *anche "magistrati del grado inferiore"* (espressione che deve intendersi riferita ai gradi attraverso i quali si svolge il giudizio e che sono corrispondenti agli uffici cui ciascun magistrato è addetto), dall'altro, ha limitato tale estensione ai casi di "*improvvisa ed urgente necessità*": di tale che risulta, pertanto, possibile una sostituzione indifferentemente interna o esterna all'ufficio, orizzontale o verticale, ma solo dal basso verso l'alto.

La supplenza ex art. 2 cit. va disposta dai capi di corte: per quello che qui interessa, dal presidente della

corte di appello.

L'eccezionalità che la caratterizza induce a ritenere che trattasi di un meccanismo cui può ricorrersi in via ulteriormente subordinata rispetto a quelli, sopra descritti, degli artt. 7 *bis*, comma 2, e 97, comma 3, ord. giud..

Non appare dubbio che il decreto, congruamente motivato sugli aspetti della "improvvisa necessità ed urgenza" (e quindi unicamente quando il ricorso agli strumenti tabellari anche residuali si riveli concretamente impraticabile), debba essere inviato tempestivamente al C.S.M. per consentire al medesimo di esercitare il suo controllo su tale impraticabilità.

## 2. La natura della corte di assise: organo giurisdizionale autonomo o mera articolazione interna dell'ufficio giudiziario

Il breve *excursus* normativo sopra tratteggiato consente di affrontare una questione la cui soluzione è essenziale ai fini della risposta ai quesiti di cui in oggetto: quella della *natura della corte di assise* (e, non dissimilmente, della corte di assise di appello).

Prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale e delle modifiche che, per l'effetto, sono state introdotte nell'ordinamento giudiziario, era opinione comune che la corte di assise fosse un *organo giurisdizionale autonomo*, con propria competenza e con autonoma circoscrizione territoriale nonché propria composizione.

In una tale ottica, si affermava così, per esempio, che i magistrati togati che componevano la corte di assise acquistavano la capacità di esercizio della funzione giurisdizionale relativa solo se nominati con decreto del Presidente della Repubblica, a norma dell'art. 8 l. 10 aprile 1951, n. 287, nel testo modificato dalla l. 15 novembre 1987, n. 479. Al presidente della corte di appello  $\text{D}$  e non anche al presidente del tribunale, neppure per delega del primo  $\text{D}$  era solo riconosciuto il potere di provvedere alla sostituzione dei giudici togati quando fossero mancati o fossero risultati impediti anche i magistrati supplenti, pur nominati con decreto presidenziale (cfr., in proposito, Cass., sez. I, 30 novembre 1989, Tommaso).

L'entrata in vigore del nuovo codice di rito e, soprattutto, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, induce ad un'attenta *rimeditazione della questione*, avendo la corte di assise perso le essenziali caratteristiche sulla cui base era stata ritenuta la natura di "organo giurisdizionale autonomo".

A tal fine risultano di decisiva rilevanza alcune indicazioni normative.

*In primo luogo*, l'art. 33, comma 1, D.P.R. n. 449/88, secondo cui "la corte di assise e la corte di assise di appello tengono quattro sessioni annuali della durata di tre mesi": la disposizione, ha trasformato le corti di assise da organi non permanenti a organi permanenti, allineandoli così a tutti gli altri organi giurisdizionali, in particolare alle altre articolazioni interne del tribunale e della corte di appello.

*In secondo luogo*, l'art. 7-*bis* ord. giud., introdotto dal D.P.R. n. 449/88, su cui ci si è già soffermati *supra sub* § 1, dedicato alle tabelle degli uffici giudiziari. Da tale norma sono ricavabili logicamente le seguenti conclusioni:

$\text{D}$  la destinazione dei magistrati ordinari a presidente e giudice *a latere* delle corti di assise è disciplinata *in modo omogeneo* a quella dei singoli magistrati alle varie sezioni dell'ufficio giudiziario (tribunale e corte di appello) presso il quale ciascuno di essi svolge le sue funzioni a seguito di assegnazione o trasferimento da parte del C.S.M., il quale non "assegna o trasferisce" alle corti di assise, bensì al tribunale e alla corte di appello. Ne consegue che le corti di assise sono *considerate articolazioni*, sia pure con competenze particolari, *degli uffici presso i quali sono istituite*, cioè del tribunale e della corte di appello;

$\text{D}$  la già ricordata abrogazione implicita dell'art. 8, commi 1 e 3, l. 10 aprile 1951, n. 287, disciplinante la nomina dei magistrati componenti le corti di assise e le corti di assise di appello e la sostituzione di questi in caso di mancanza o di impedimento.

L'abrogazione in parola conferma ancora una nuova che è *venuta meno, sotto il profilo ordinamentale, l'autonomia delle corti di assise*, essendo stata introdotta *una disciplina comune* a quella delle altre articolazioni interne del tribunale e della corte di appello *per la nomina e per la sostituzione dei magistrati*.

In particolare, per quello che qui interessa, deriva che per la sostituzione, in caso di urgenza, dei magistrati mancanti o impediti dovrà essere seguita la stessa procedura prevista per la sostituzione di ogni altro magistrato dell'ufficio (tribunale o corte di appello) potrà cioè essere disposta con "provvedimenti in via di urgenza... adottati dai dirigenti degli uffici... immediatamente esecutivi..." (art. 7-*bis*, comma 2, ord. giud.), sulla base dei criteri stabiliti dal C.S.M. "per la sostituzione del giudice astenuto, ricusato o impedito" (art. 7-*ter*, comma 2, ord. giud.).

\* \* \*

La rilevata *scomparsa dell'autonomia della corte di assise* rispetto alle altre articolazioni interne dell'ufficio giudiziario consente di affermare *l'applicabilità diretta alla corte di assise della disciplina generale delle applicazioni e delle supplenze, avendo riguardo a quella specificamente dettata per il tribunale*, salve le eccezioni espressamente previste dalle norme (cfr., ad esempio, art. 97, comma 3, ord. giud.).

### 3. Applicazione e supplenza alla Corte di assise: la soluzione dei quesiti

La disciplina generale dell'applicazione è contenuta nell'art. 110 ord. giud., mentre quella di dettaglio è rinvenibile nella circolare consiliare 2 maggio 1991, n.7704.

La disciplina generale della supplenza è contenuta negli artt.97 e 105 ord. giud., mentre quella di dettaglio nella già citata circolare consiliare.

Altra norma di interesse in materia di supplenza è quella dell'art.2 d.lgs.lgt. 3 maggio 1945, n.232.

Non è questa la sede per una compiuta disamina della disciplina dei due istituti, essendo necessario e sufficiente porne in evidenza i caratteri distintivi al solo fine della soluzione dei quesiti di cui in oggetto.

#### a) applicazione alla corte di assise di magistrati di altri uffici e variazione tabellare.

L'applicazione, comportando l'attribuzione al magistrato applicato di funzioni che divengono sue proprie, implica, di regola, una *variazione tabellare* oltre che, se del caso, una variazione dei turni d'udienza o di servizio (ed eventualmente anche una variazione tabellare relativa all'ufficio di provenienza) (cfr.circ. 2 maggio1991, n.7704, § A.2).

Da ciò sembra derivare, come conseguenza logica e rispettosa dei principi di ordinamento giudiziario (in particolare quelli espressi dall'art.7-*bis* ord. giud.), la necessità di procedere a variazione tabellare anche in caso di applicazione alla corte di assise di magistrati di altri uffici (preture o altri tribunali del distretto).

La soluzione proposta, del resto, appare l'unica compatibile con la possibile durata dell'applicazione (tale da importare un significativo mutamento nelle esigenze degli uffici giudiziari interessati) (cfr. art. 110, comma 5, ord. giud.) e, in una tale ottica, si fa apprezzare in quanto consente l'intervento del C.S.M. in sede di approvazione della modifica tabellare.

Conclusivamente, deve ritenersi che sia necessaria la variazione tabellare anche in caso di applicazione in corte di assise di magistrati di altri Uffici.

#### b) applicazione o supplenza di pretori in corte di assise.

Non sembra sussistano ostacoli normativi alla *soluzione affermativa*.

Per quanto concerne la *supplenza*, può richiamarsi il disposto dell'art. 105 ord. giud. circa l'applicabilità della disciplina della supplenza prevista per il tribunale alla corte di assise, quale articolazione interna di detto ufficio giudiziario.

Lo stesso deve dirsi con riguardo all'applicazione attesa l'inequivoca, ampia formulazione dell'art. 110 ord. giud., che riguarda *tutti* gli uffici giudiziari indifferenziatamente.

A tal riguardo, non è di ostacolo la mancanza di un'espressa indicazione della corte di assise, giacché, va ulteriormente ribadito, la rilevata esclusione della natura di organo giurisdizionale autonomo e l'affermata natura di mera articolazione dell'ufficio giudiziario presso il quale sono istituite, consente di ricomprendere la corte di assise nella dizione "tribunale", derivandone la tranquillante applicabilità dell'istituto in questione e, ai fini che interessano, la possibilità di applicare un pretore alla corte di assise.

#### c) nomina di un applicato e di un supplente in corte di assise.

In ordine alla ammissibilità della compresenza di un applicato e di un supplente nello stesso collegio di corte di assise, è da ritenere che la risposta possa essere *positiva*.

Al riguardo, va osservato che allo stato della legislazione manca qualsiasi indicazione contraria alla compresenza nel medesimo collegio giudicante  $\mathfrak{D}$  in genere  $\mathfrak{D}$  di un applicato e di un supplente, perché diverso è il regime giuridico dell'applicazione e della supplenza, mentre il *divieto dell'art. 97, comma 4, ord. giud.* concerne il divieto di compresenza per i supplenti e, parimenti, *l'art. 110, comma 5, ord. giud.*, prevede soltanto che del collegio non possa far parte più di un magistrato applicato (in termini, si è più volte espresso l'organo di autogoverno: *ex pluribus*, cfr. del. 27 marzo 1990, in *Not.* 3/90, dove anzi il Consiglio ha ritenuto possibile il ricorso contemporaneo nello stesso collegio ad un'applicazione e ad una supplenza, e del. 21 giugno 1990, in *Not.* 6/90: all. 5).

La più volte sottolineata natura della corte di assise come *articolazione interna del tribunale* consente di estendere alla stessa le conclusioni cui si è pacificamente, da tempo, pervenuti per quest'ultimo ufficio giudiziario.

Alla stregua delle considerazioni di cui sopra,

delibera

a) di rispondere ai quesiti posti dal Presidente della Corte di Appello di ....., dal Presidente del Tribunale di ....., dal Procuratore del Tribunale di....., nei termini di cui in premessa;

b) di trasmettere la presente delibera a tutti gli uffici giudiziari per opportuna conoscenza".

(Risposta a quesito del 19 febbraio 1997)

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 19 febbraio 1997,

“È visto il quesito posto con nota dell'1 agosto 1996 dal Presidente della Prima Sezione della Corte di Assise di ....., afferente la problematica relativa alla sostituzione dei giudici della Corte di Assise astenuti o ricusati;

ha deliberato

di rispondere al suddetto quesito con le argomentazioni esposte nell'allegato parere n.392/96 dell'Ufficio Studi”.

ALLEGATO

### 1.1 quesiti

La Settima Commissione chiede a questo Ufficio Studi di esprimere parere in ordine ai quesiti posti dal dott. ...., con la nota di cui in oggetto.

I quesiti, tutti afferenti la problematica della *sostituzione dei giudici della corte di assise astenuti o ricusati*, possono così sintetizzarsi:

a) se sia necessario che la previsione tabellare del sostituto del giudice astenuto o ricusato risulti perfezionata prima della dichiarazione di astensione o di ricusazione ovvero se, per converso, sia sufficiente che detta previsione venga perfezionata e anche mediante provvedimenti urgenti di variazione tabellare, immediatamente esecutivi ai sensi dell'art. 7 bis, comma 2, ord. giud. e prima che l'autorità competente provveda sull'astensione o sulla ricusazione;

b) quali siano i casi in cui debba farsi luogo alla rimessione del procedimento, a norma del combinato disposto degli artt. 43, comma 2, e 11 c.p.p., e quali conseguenze possano derivarne in ordine all'osservanza del principio del giudice naturale;

c) se possano essere tabellarmente previsti, come giudici supplenti delle corti di assise, nei casi di astensione, ricusazione o comunque impedimento dei titolari, magistrati in servizio in altri tribunali ordinari (del circolo o del distretto), diversi dal tribunale che ha sede nel capoluogo del circolo;

d) in caso di risposta positiva al quesito *sub c)*, a chi spetti la competenza per la proposta tabellare e per l'adozione dei provvedimenti urgenti ex art. 7 bis, comma 2, ord. giud.

\* \* \*

Questo Ufficio Studi, con la relazione n. 357/96, ha avuto occasione, di recente, di occuparsi in via generale delle problematiche della nomina quanto qui interessa, *della sostituzione dei componenti delle corti di assise*.

Ai fini della soluzione dei suesposti quesiti debbono pertanto sinteticamente richiamarsi le argomentazioni in quella sede già svolte.

### 2. Il dato normativo: nomina e sostituzione dei componenti delle corti di assise

L'art. 81.10 aprile 1951, n.287, nel testo introdotto dall'art. 3 d.l. 25 settembre 1987, n. 394, prevede che la *nomina* del presidente e degli altri magistrati che compongono le corti di assise e le corti di assise di appello è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica in conformità della deliberazione del C.S.M. (comma 1)

Allo stesso modo sono nominati un presidente ed un magistrato *supplente* per ogni corte di assise o di assise di appello (comma 2).

La medesima norma prevede che, nel caso di impedimento anche dei magistrati supplenti, “la *sostituzione* può essere disposta con decreto motivato del presidente della corte di appello, sentito il procuratore generale presso la corte stessa, se ricorrono motivi di particolare urgenza” (comma 3).

\* \* \*

Il quadro normativo sopra delineato è stato radicalmente modificato dal *D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448*, che ha introdotto nell'ordinamento giudiziario (r.d. 30 gennaio 1941, n. 12) gli artt. 7-bis e 7-ter.

In particolare, per quello che qui interessa, la *destinazione* dei singoli magistrati alle corti di assise è stabilita ogni biennio con decreto del Presidente della Repubblica, in conformità delle deliberazioni del C.S.M. assunte sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari (art. 7-bis, comma 1, ord. giud.; va precisato peraltro che, *ora*, secondo lo schema previsto dall'art. 1, comma 1, l. 12 gennaio 1991, n. 13, anziché

il decreto presidenziale, è prevista la forma del decreto ministeriale).

I componenti, effettivi e supplenti, possono essere sostituiti, per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari (in particolare, in caso di mancanza o impedimento), con provvedimenti in via d'urgenza, concernenti le tabelle, adottati dai dirigenti degli uffici, immediatamente esecutivi, salva la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura per la relativa variazione tabellare (art. 7-bis, comma 2, ord. giud.).

Il C.S.M. deve stabilire i *criteri* per la sostituzione del giudice astenuto, ricusato o impedito (art. 7-ter, comma 2, ord. giud.).

L'art. 8 l. n. 287/51 va letto alla luce dei principi introdotti dalla richiamata innovazione normativa.

Al riguardo, è corretto ritenere che questa abbia importato *l'abrogazione implicita dei commi 1 e 3 dell'art. 8 cit.*: (non del comma 2 dell'art. cit., relativo alla nomina per ogni corte di assise, di primo e secondo grado, di un presidente e di un magistrato supplenti, atteso che nulla dispone in proposito l'ordinamento giudiziario), giacché la formulazione generale ed onnicomprensiva utilizzata nell'ordinamento giudiziario innovato non consente di considerare ancora in vigore la disciplina speciale contenuta nella legge del 1951.

Ne discende che, *attualmente*, tanto la *nomina* che la *sostituzione* dei magistrati addetti alle corti di assise devono seguire il nuovo e diverso procedimento di cui agli artt. 7-bis e 7-ter citati.

Pertanto, la nomina dei magistrati  $\text{D}$  titolari e supplenti  $\text{D}$  addetti alle corti di assise deve avvenire in sede tabellare.

E, per quanto riguarda i supplenti, nelle proposte tabellari devono essere indicati i criteri oggettivi e predeterminati, ai quali i dirigenti degli uffici si atterranno per la sostituzione del giudice nei casi di astensione, ricusazione o impedimento, nonché dovranno essere indicati, con riferimento al calendario delle udienze, i sostituti previsti per ciascuna udienza (cfr. circolare C.S.M. 25 luglio 1995, n. 11503, sulla formazione delle tabelle di composizione degli uffici giudiziari per il biennio 1996-1997).

Pertanto, ove le tabelle non prevedano un meccanismo di sostituzione e si ponga la necessità di disporre tale supplenza, dovrà procedersi ad integrazione delle tabelle stesse, secondo il meccanismo fissato dalla circolare consiliare che regola la materia.

Del resto, l'adozione del sistema tabellare non pregiudica la tempestività degli interventi.

Infatti, il meccanismo introdotto dall'art. 7-bis ord. giud., nel comma 2, regola anche l'ipotesi di urgenza, prevedendo l'immediata esecutività della modificazione tabellare, salvo il controllo successivo ad opera del C.S.M.: la competenza ad adottare le sostituzioni "urgenti" e come tali immediatamente esecutive è attribuita, per le corti di assise, al presidente del tribunale e, per le corti di assise di appello, al presidente della corte di appello, i quali, dopo la sostituzione, devono subito avviare la procedura di variazione tabellare.

\* \* \*

Il D.P.R. n. 449/88, contestualmente all'introduzione degli artt. 7-bis e 7-ter ord. giud., ha modificato *l'art. 97 ord. giud.*, che disciplina le supplenze dei magistrati negli organi giudiziari collegiali, sostituendo il comma 3 e prevedendo che "il presidente della corte di appello provvede [alla supplenza] per i magistrati che compongono le corti di assise di appello, le corti di assise e i tribunali regionali delle acque pubbliche".

Questa norma, frutto probabilmente di un difettoso coordinamento delle nuove norme in materia di ordinamento giudiziario, appare comunque operativa non in sede preventiva in quanto l'indicazione dei componenti titolari e supplenti della corte di assise (al pari di tutti gli altri uffici collegiali) deve avvenire i; sede tabellare, nel rispetto del principio della precostituzione del giudice previsto dagli artt. 7-bis e 7-ter ord. giud., *ma in sede successiva*, quando la previsione tabellare risulti non sufficiente a soddisfare le esigenze di funzionamento ed efficienza degli uffici.

Trattasi, in sostanza, della previsione di un *potere di supplenza sussidiario*, destinato ad operare, nel caso di impedimento del magistrato supplente *già* indicato nelle tabelle.

Tale potere di supplenza, come già osservato da questo Ufficio Studi (cfr. relazione n. 273/95), deve essere esercitato in accordo con il principio generale previsto dall'art. 7-ter ord. giud., per il quale la sostituzione del giudice impedito deve avvenire nell'ambito dei criteri stabiliti dal C.S.M., introdotti per ciascun ufficio all'atto di approvazione della proposta tabellare del presidente della corte di appello.

Tale soluzione appare obbligata in quanto il principio generale fatto proprio dall'ordinamento giudiziario con l'inserimento del detto art. 7-ter è quello dell'assoluta automaticità del meccanismo di sostituzione del magistrato impedito, destinato ad essere operante anche in un sistema, quale quello previsto per le corti di assise, ove è già contemplata una prima nomina del magistrato supplente.

Ne deriva, in primo luogo, che si potrà legittimamente ricorrere alla procedura di cui all'art. 97, comma 3, ord. giud. solo laddove non possa procedersi, in concreto, alla sostituzione del magistrato impedito a norma del combinato disposto degli artt. 7-bis e 7-ter ord. giud..

Ne deriva, inoltre, che, ove le tabelle in vigore già prevedano un sistema automatico e predeterminato di individuazione del magistrato destinato alla supplenza ex art. 97, comma 3, ord. giud., il presidente della corte dovrà emanare un provvedimento che, in attuazione dei criteri indicati, individui il magistrato.

Qualora nelle tabelle, invece, tali criteri non siano presenti, il presidente della corte dovrà comunque procedere alla loro indicazione con opportuna modifica tabellare e, in base agli stessi, procedere all'individuazione del magistrato supplente.

In sostanza, dunque, ove le tabelle prevedano criteri appositi per l'individuazione del magistrato supplente il provvedimento del presidente della corte che sia attuativo dei criteri stessi non darà luogo a modifica tabellare.

\* \* \*

Va infine segnalata un'altra disposizione concernente la supplenza dei magistrati che, per il suo carattere generale, può trovare sicura applicazione anche con riferimento alla corte di assise.

Trattasi dell'art. 2 d.lgs. lgt.3 maggio 1945, n.232, per il quale "qualora sorga l'improvvisa ed urgente necessità di sostituire magistrati mancanti, assenti o impediti, per assicurare il funzionamento di un ufficio o la composizione di un collegio, i capi delle Corti, secondo le rispettive attribuzioni, possono, in deroga alle vigenti norme in materia, provvedere alla supplenza anche con magistrati del grado inferiore, appartenenti allo stesso o ad altri uffici del distretto...".

Tale norma risulta tuttora vigente, in quanto prorogata! "fino a nuova disposizione" dall'art. 1 l. 5 marzo 1951, n. 190.

L'applicabilità della stessa, ritenuta ancora pienamente legittima dal C.S.M. sul piano generale, come già accennato, pare possibile anche con riferimento alla supplenza in corte di assise.

Trattasi, infatti, di una norma a carattere eccezionale, destinata a far fronte a situazioni di "improvvisa ed urgente necessità", che non limita il suo campo operativo a specifiche categorie di uffici giudiziari, ma, nella sostanza, assume carattere generale.

Detta norma, come puntualizzato nella circolare consiliare 2 maggio 1991, n. 7704, da un lato, ha esteso la categoria dei magistrati utilizzabili per le supplenze, prevedendo la possibilità di impiegare anche "magistrati del grado inferiore" (espressione che deve intendersi riferita ai gradi attraverso i quali si svolge il giudizio e che sono corrispondenti agli uffici cui ciascun magistrato è addetto), dall'altro, ha limitato tale estensione ai casi di "improvvisa ed urgente necessità": di tale che risulta, pertanto, possibile una sostituzione indifferentemente interna o esterna all'ufficio, orizzontale o verticale, ma solo dal basso verso l'alto.

La supplenza ex art. 2 cit. va disposta dai capi di corte: per quello che qui interessa, dal presidente della corte di appello.

L'eccezionalità che la caratterizza induce a ritenere che trattasi di un meccanismo cui può ricorrersi *in via ulteriormente subordinata* rispetto a quelli, sopra descritti, degli artt. 7-bis, comma 2, e 97, comma 3, ord. giud..

Non appare dubbio, in proposito, come già osservato da questo Ufficio Studi nella relazione n. 183/96, che il decreto, congruamente motivato sugli aspetti della "improvvisa necessità ed urgenza" (e quindi unicamente quando il ricorso agli strumenti tabellari anche residuali si riveli concretamente impraticabile), debba essere inviato tempestivamente al C.S.M. per consentire al medesimo di esercitare il suo controllo su tale impraticabilità.

### 3. La natura della corte di assise: organo giurisdizionale autonomo o mera articolazione interna dell'ufficio giudiziario

Il breve *excursus* normativo sopra tratteggiato consente di affrontare una questione la cui soluzione è essenziale ai fini della risposta ai quesiti di cui in oggetto: quella della *natura della corte di assise* (e, non dissimilmente, della corte di assise di appello).

Prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale e delle modifiche che, per l'effetto, sono state introdotte nell'ordinamento giudiziario, era opinione comune che la corte di assise fosse un *organo giurisdizionale autonomo*, con propria competenza e con autonoma circoscrizione territoriale nonché propria composizione.

In una tale ottica, si affermava così, per esempio, che i magistrati togati che componevano la corte di assise acquistavano la capacità di esercizio della funzione giurisdizionale relativa solo se nominati con decreto del Presidente della Repubblica, a norma dell'art. 8 l. 10 aprile 1951, n. 287, nel testo modificato dalla l. 15 novembre 1987, n. 479. Al presidente della corte di appello  $\text{D}$  e non anche al presidente del tribunale, neppure per delega del primo  $\text{D}$  era solo riconosciuto il potere di provvedere alla sostituzione dei giudici togati quando fossero mancati o fossero risultati impediti anche i magistrati supplenti, pur nominati con decreto presidenziale (cfr., in proposito, Cass., sez. I, 30 novembre 1989, Tommaso).

L'entrata in vigore del nuovo codice di rito e, soprattutto, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, induce ad un'attenta *rimeditazione della questione*, avendo la corte di assise perso le essenziali caratteristiche sulla cui base era stata ritenuta la natura di "organo giurisdizionale autonomo" (per utili riferimenti, cfr. G. CIANI, *Novità del c.p.p. 1988 e delle norme ordinamentali ad esso collegate sulle corti di assise e sui loro componenti togati*, in Cass. pen., 1992, 976; Cass., sez. I, 15 marzo 1992, Chiofalo). A tal fine risultano di decisiva rilevanza alcune indicazioni normative.

In primo luogo, l'art. 33, comma 1, D.P.R. n. 449/88, secondo cui "la corte di assise e la corte di assise di appello tengono quattro sessioni annuali della durata di tre mesi": la disposizione, ha trasformato le corti di assise da organi non permanenti a organi permanenti, allineandoli così a tutti gli altri organi giurisdizionali, in particolare alle altre articolazioni interne del tribunale e della corte di appello.

In secondo luogo, l'art. 7-bis ord. giud., introdotto dal D.P.R. n. 449/88, dedicato alle tabelle degli uffici

giudiziari. Da tale norma sono ricavabili logicamente le seguenti conclusioni:

È la destinazione dei magistrati ordinari a presidente e giudice *a latere* delle corti di assise è disciplinata *in modo omogeneo* a quella dei singoli magistrati alle varie sezioni dell'ufficio giudiziario (tribunale e corte di appello) presso il quale ciascuno di essi svolge le sue funzioni a seguito di assegnazione o trasferimento da parte del C.S.M., il quale non "assegna o trasferisce" alle corti di assise, bensì al tribunale e alla corte di appello. Ne consegue che le corti di assise sono *considerate articolazioni*, sia pure con competenze particolari, *degli uffici presso* i quali sono istituite, cioè del tribunale e della corte di appello;

È la già ricordata abrogazione implicita dell'art. 8, commi 1 e 3, l. 10 aprile 1951, n. 287, disciplinante la nomina dei magistrati componenti le corti di assise e le corti di assise di appello e la sostituzione di questi in caso di mancanza o di impedimento.

L'abrogazione in parola conferma ancora una nuova che è *venuta meno, sotto il profilo ordinamentale, l'autonomia delle corti di assise*, essendo stata introdotta *una disciplina comune* a quella delle altre articolazioni interne del tribunale e della corte di appello per la nomina e per la sostituzione dei magistrati.

In particolare, per quello che interessa, deriva che per la sostituzione, in caso di urgenza, dei magistrati mancanti o impediti dovrà essere seguita la stessa procedura prevista per la sostituzione di ogni altro magistrato dell'ufficio (tribunale o corte di appello): potrà cioè essere disposta con "provvedimenti in via di urgenza... adottati dai dirigenti degli uffici... immediatamente esecutivi..." (art. 7-bis, comma 2, ord. giud.); sulla base dei criteri stabiliti dal C.S.M. "per la sostituzione del giudice astenuto, ricusato o impedito" (art.7-ter, comma 2, ord. giud.).

\* \* \*

La rilevata *scomparsa dell'autonomia della corte di assise* rispetto alle altre articolazioni interne dell'ufficio giudiziario consente di affermare *l'applicabilità diretta alla corte di assise della disciplina generale delle applicazioni e delle supplenze, avendo riguardo a quella specificamente dettata per il tribunale*, salve le eccezioni espressamente previste dalle norme (cfr., ad esempio, art.97, comma 3, ord.giud.).

#### 4. Sostituzione dei componenti della corte di assise astenuti o ricusati: la soluzione dei quesiti

Alla luce di quanto esposto e del quadro normativo sopra richiamato, può pervenirsi alla soluzione dei quesiti proposti dal dott. ....

##### a) sostituzione dei giudici della corte di assise astenuti o ricusati.

La sostituzione dei magistrati addetti alle corti di assise deve seguire il procedimento di cui agli artt.7-bis e 7-ter ord. giud..

Pertanto, la nomina dei magistrati supplenti addetti alle corti di assise deve avvenire *in sede tabellare*.

Nelle proposte tabellari, in particolare devono essere indicati i criteri *oggettivi e predeterminati*, ai quali i dirigenti degli uffici si atterranno per la sostituzione del giudice nei casi di astensione, ricusazione o impedimento, nonché dovranno essere indicati, con riferimento al calendario delle udienze, i sostituti previsti per ciascuna udienza (cfr.circolare C.S.M.25 luglio 1995, n.11503, sulla formazione delle tabelle di composizione degli uffici giudiziari per il biennio 1996-1997).

Ove le tabelle non prevedano un meccanismo di sostituzione e si ponga la necessità di disporre tale supplenza, dovrà procedersi ad *integrazione delle tabelle* stesse, secondo il meccanismo fissato dalla circolare consiliare che regola la materia.

Del resto, l'adozione del sistema tabellare non pregiudica la tempestività degli interventi.

Infatti, il meccanismo introdotto dall'art. 7-bis ord. giud., nel comma 2, regola anche *l'ipotesi di urgenza*, prevedendo l'immediata esecutività della modificazione tabellare, salvo il controllo successivo ad opera del C.S.M..

La *competenza* ad adottare le sostituzioni "urgenti" e come tali immediatamente esecutive è attribuita, relativamente alle corti di assise, cui si riferisce l'interrogante, al *presidente del tribunale*, il quale, dopo la sostituzione, deve subito avviare la procedura di variazione tabellare.

Per venire alla soluzione dello specifico quesito di cui *supra sub a)*, deve osservarsi che, in ossequio al disposto di circolare (cfr. § H circ. cit.), nelle tabelle già dovrebbero essere predeterminati i criteri di sostituzione dei giudici astenuti, ricusati o impediti.

Ove a ciò non si sia ritualmente provveduto, è possibile e doveroso procedere, in via di urgenza, *ex art. 7-bis*, comma 2, ord. giud., alla individuazione del sostituto del giudice astenuto o ricusato, e ciò, ove necessario, anche successivamente alla formalizzazione della dichiarazione di astensione o di ricusazione.

Depongono in tal senso sia la generalità della previsione normativa che l'assenza di limiti normativamente fissati all'esercizio del potere-dovere di variazione tabellare in ipotesi ricollegabili al momento in cui intervenga l'impedimento del titolare.

Appare peraltro opportuno, laddove manchi la previsione tabellare del sostituto e, comunque, laddove si

appareasi estremamente probabile la presentazione di dichiarazioni di astensione o di ricsuzione Đ come nella vicenda descritta dall'interrogante Đ, che si provveda tempestivamente, nei termini suesposti, alle necessarie integrazioni tabellari.

Solo per completezza, va ribadito che nella *subiecta materia*, come già evidenziato, può farsi anche ricorso al potere di supplenza sussidiario attribuito al presidente della corte di appello dall'art.97 ord. giud. ed a quello eccezionale attribuito ancora al capo della corte dell'art.2 d.lgs. lgt.3 maggio 1945, n.232.

#### *b) rimessione del procedimento.*

Quanto sopra tratteggiato rende, nella pratica, pressoché inapplicabile il combinato disposto degli artt.43, comma 2, c.p.p. e 11 c.p.p., atteso che trattasi di previsione cui si deve ricorrere *in via residuale* solo qualora non sia possibile sostituire il magistrato astenuto o ricsuato "secondo le leggi di ordinamento giudiziario": quindi, nel difetto di una previsione tabellare sulla sostituzione del giudice astenuto o ricsuato, solo qualora non sia possibile procedere ad un'integrazione delle tabelle in via di urgenza, *ex art. 7 bis*, comma 2, ord. giud., ovvero non sia possibile ricorrere, in via subordinata, ai poteri attribuiti al presidente della corte di appello dagli artt. 97 ord. giud. e 2 d.lgs. lgt. 3 maggio 1945, n. 232.

Al di là di quanto ora osservato, non sembra che vi sia spazio per un ulteriore intervento consultivo dell'organo di autogoverno, giacché l'interrogante insta per ottenere un'interpretazione di una previsione normativa squisitamente processuale, che esula dalle competenze consiliari, alla stregua di quanto puntualizzato nella nota delibera consiliare del 16 settembre 1986.

#### *c-d) supplenza di giudici in servizio in tribunali diversi da quello dove ha sede la corte di assise e competenza a provvedere.*

Per evidenti ragioni di connessione, può risponderci congiuntamente ai quesiti *sub c) e d)*.

L'indicazione tabellare dei sostituti dei componenti delle corti di assise effettuata *ex artt.7-bis e 7-ter* ord. giud. non può che riguardare *giudici in servizio nell'ufficio giudiziario presso il quale è istituita la corte di assise*.

La competenza alla relativa proposta tabellare ed all'adozione degli eventuali provvedimenti urgenti di integrazione della tabella è del *presidente del tribunale*.

Qualora, peraltro, risulti *impraticabile* ricorrere ad una supplenza interna, può procedersi all'adozione di un provvedimento di supplenza *ex art.97* ord. giud. e, in tal caso, nulla osta a che l'indicazione del supplente possa ricadere *anche su un giudice in servizio presso altro tribunale del circolo e/o del distretto*.

La competenza a provvedere, come già evidenziato, è del *presidente della corte di appello*.

In proposito va puntualizzato che il provvedimento adottato *ex art.97* ord. giud. deve dare conto in modo rigoroso dell'impossibilità di realizzare la sostituzione all'interno dell'ufficio, come dettagliato nella circolare C.S.M.2maggio 1991 n.7704 (cfr.§ C. 2).

Il ricorso alla sostituzione mediante *un giudice in servizio presso altro tribunale del circolo e/o del distretto* è infine consentita anche nell'ipotesi eccezionale di cui all'art.2 d.lgs. lgt. 3 maggio 1945, n.232.

Anche in tale caso la competenza a provvedere è del *presidente della corte di appello*.

### **5. Conclusioni**

In estrema sintesi, è possibile rispondere ai quesiti nei termini seguenti:

Đ nel difetto di una preventiva indicazione tabellare, è possibile e doveroso procedere, in via di urgenza, *ex art.7-bis*, comma 2, ord. giud., alla individuazione del sostituto del giudice astenuto o ricsuato, e ciò *anche* successivamente alla formalizzazione della dichiarazione di astensione o di ricsuzione;

Đ al combinato disposto degli artt.43, comma 2, c.p.p. e 11 c.p.p. si deve ricorrere *in via residuale* solo qualora, nel difetto di una previsione tabellare sulla sostituzione del giudice astenuto o ricsuato, non sia possibile procedere ad un'integrazione delle tabelle in via di urgenza, *ex art.7-bis*, comma 2, ord. giud., ovvero non sia possibile ricorrere, in via subordinata, ai poteri attribuiti al presidente della corte di appello dagli artt.97 ord. giud. e 2 d.lgs. lgt. 3 maggio 1945, n.232;

Đ l'indicazione tabellare dei sostituti dei componenti delle corti di assise effettuata *ex artt.7-bis e 7-ter* ord. giud. non può che riguardare *giudici in servizio nell'ufficio giudiziario presso il quale è istituita la corte di assise*; il ricorso alla sostituzione mediante *un giudice in servizio presso altro tribunale del circolo e/o del distretto* è consentita nell'ipotesi, sussidiaria, prevista dall'art.97 ord. giud. ed in quella, eccezionale, di cui all'art.2 d.lgs. lgt.3 maggio 1945, n.232; mentre nel primo caso competente a provvedere è il presidente del tribunale, negli altri due il provvedimento deve essere adottato dal presidente della corte di appello.

*(Risposta a quesito del 23 aprile 1997)*

Đ Quesito posto con nota n.2191 in data 22 novembre 1996 dal Presidente del Tribunale di ....., diretto

a conoscere se gli uditori giudiziari che svolgono funzioni di magistrato di tribunale possono essere destinati a comporre le corti di assise.

Il Consiglio nella seduta del 23 aprile 1997 ha adottato la seguente risoluzione:

### 1. Oggetto della risoluzione

Con il presente documento si intende fissare in via riepilogativa la disciplina ordinamentale relativa alla composizione delle corti d'assise; con particolare riferimento ai criteri di designazione (ed alla qualifica occorrente) dei titolari, dei supplenti tabellarmente previsti, dei componenti aggiunti per i dibattimenti di lunga durata, nonché con riferimento alle regole relative alle applicazioni e supplenze nello specifico settore.

### 2. La natura della corte d'assise e gli effetti sulla disciplina applicabile

Costituisce dato acquisito che la corte d'assise non è un organo giurisdizionale autonomo, bensì una mera articolazione interna dell'ufficio presso il quale è istituita, cioè del tribunale e della corte d'appello.

Il che consente di affermare l'applicabilità diretta alla corte d'assise della disciplina generale sulla nomina e sulla sostituzione (*sub specie*, dell'applicazione e della supplenza dei magistrati, avendo riguardo a quella specificamente dettata per l'ufficio giudiziario presso il quale la corte d'assise è istituita; salve ovviamente le eccezioni espressamente previste dalle norme.

### 3. Nomina e sostituzione dei componenti delle corti d'assise

a) la normativa di riferimento.

In base agli artt. 7-bis e 7-ter ord. giud., come modificati dal D.P.R. n. 448/1988, nonché all'art. 1, legge 12 gennaio 1991 n. 13, la destinazione dei singoli magistrati alle corti di assise è stabilita ogni biennio con decreto ministeriale in conformità delle deliberazioni del C.S.M. assunte sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. I componenti, effettivi e supplenti, possono essere sostituiti, per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari (in particolare, in caso di mancanza o impedimento), con provvedimenti in via d'urgenza, concernenti le tabelle, adottati dai dirigenti degli uffici, immediatamente esecutivi, salva la deliberazione del C.S.M. per la relativa variazione tabellare (art. 7 bis, comma 2, ord. giud.).

Va infatti precisato che la richiamata normativa ha importato l'abrogazione implicita dei commi 1 e 3 dell'art. 8 l. 10 aprile 1951, n. 287, giacché la formulazione generale ed onnicomprensiva utilizzata nell'ordinamento giudiziario innovato non consente di considerare ancora in vigore la disciplina speciale contenuta nella legge del 1951.

b) la tabellarizzazione della nomina e della sostituzione dei componenti delle corti d'assise.

Tanto la nomina che la sostituzione dei magistrati addetti alle corti di assise devono seguire il nuovo e diverso procedimento di cui agli artt. 7 bis e 7 ter citati.

Ne consegue che la nomina dei magistrati titolari e supplenti addetti alle corti di assise deve avvenire in sede tabellare.

c) previsione tabellare delle supplenze.

Per quanto riguarda i supplenti, nelle proposte tabellari devono essere indicati i criteri oggettivi e predeterminati, ai quali i dirigenti degli uffici si atterranno per la sostituzione del giudice nei casi di astensione, ricsuzione o impedimento, nonché dovranno essere indicati, con riferimento al calendario delle udienze, i sostituti previsti per ciascuna udienza (cfr. circolare C.S.M. 25 luglio 1995, n. 11503, sulla formazione delle tabelle di composizione degli uffici giudiziari per il biennio 1996-1997).

Pertanto, ove le tabelle non prevedano un meccanismo di sostituzione e si ponga la necessità di disporre tale supplenza, dovrà procedersi ad integrazione delle tabelle stesse, secondo il meccanismo fissato dalla circolare consiliare che regola la materia.

Del resto, l'adozione del sistema tabellare non pregiudica la tempestività degli interventi.

Infatti, il meccanismo introdotto dall'art. 7 bis ord. giud., nel comma 2, regola anche l'ipotesi di urgenza, prevedendo l'immediata esecutività della modificazione tabellare, salvo il controllo successivo ad opera del C.S.M.: la competenza ad adottare le sostituzioni "urgenti" e come tali immediatamente esecutive è attribuita, per le corti di assise, al presidente del tribunale e, per le corti di assise di appello, al presidente della corte di appello, i quali, dopo la sostituzione, devono subito avviare la procedura di variazione tabellare.

Va puntualizzato che l'indicazione tabellare dei sostituti dei componenti delle corti d'assise effettuata ex artt. 7 bis e 7 ter ord. giud. non può che riguardare giudici in servizio nell'ufficio giudiziario presso il quale è istituita la corte d'assise (cfr. delibera consiliare del 19 febbraio 1997).

#### 4. Segue: la qualifica richiesta per la nomina dei componenti delle corti d'assise.

La disciplina è contenuta negli artt. 3 e 4, della l. 10 aprile 1951, n. 287, relativi, rispettivamente, alle corti d'assise ed alle corti d'assise d'appello.

Non sussistono problemi interpretativi di sorta, salvo che per quanto si dirà *infra* in ordine alla nomina dei giudici aggiunti.

a) uditore giudiziario componente della corte d'assise

Va qui solo precisato che anche un uditore giudiziario può essere nominato componente della corte d'assise quale giudice *a latere* (cfr. art. 3, lett. b), l. cit., dove è previsto che si tratti di un magistrato avente le funzioni, e non anche necessariamente la qualifica, di magistrato di tribunale).

#### 5. Supplenza dei componenti delle corti d'assise.

Per la supplenza nelle corti d'assise trova applicazione la disciplina generale contenuta nell'art. 97 ord. giud.. Per la sostituzione dei componenti delle corti d'assise vengono comunque in rilievo altre due ipotesi.

a) la supplenza ex art. 97, comma 3, ord. giud..

Ai sensi dell'art. 97, 3° comma, ord. giud. come modificato dal D.P.R. n. 448/88 si prevede che il presidente della corte di appello provvede alla supplenza per i magistrati che compongono le corti di assise di appello, le corti di assise e i tribunali regionali delle acque pubbliche.

Il meccanismo è destinato ad operare non in sede preventiva, in quanto l'indicazione dei componenti titolari e supplenti della corte di assise (al pari di tutti gli uffici collegiali) deve avvenire in sede tabellare, nel rispetto del principio della precostituzione del giudice previsto dagli artt. 7 *bis* e 7 *ter* ord. giud.; ma in sede successiva, quando la previsione tabellare risulti non sufficiente a soddisfare le esigenze di funzionamento ed efficienza degli uffici.

Trattasi, in sostanza, della previsione di un potere di supplenza sussidiario, destinato ad operare, nel caso di impedimento del magistrato supplente già indicato nelle tabelle.

La sostituzione del giudice impedito deve avvenire nell'ambito dei criteri stabiliti dal C.S.M., introdotti per ciascun ufficio all'atto di approvazione della proposta tabellare del presidente della corte di appello.

Ne deriva, in primo luogo, che si potrà legittimamente ricorrere alla procedura di cui all'art. 97, comma 3, ord. giud. solo laddove non possa procedersi, in concreto, alla sostituzione del magistrato impedito a norma del combinato disposto degli artt. 7 *bis* e 7 *ter* ord. giud..

Ne deriva, inoltre, che, ove le tabelle in vigore già prevedano un sistema automatico e predeterminato di individuazione del magistrato destinato alla supplenza ex art. 97, comma 3, ord. giud., il presidente della corte dovrà emanare un provvedimento che, in attuazione dei criteri indicati, individui il magistrato. Qualora nelle tabelle, invece, tali criteri non siano presenti, il presidente della corte dovrà comunque procedere alla loro indicazione con opportuna modifica tabellare e, in base agli stessi, procedere all'individuazione del magistrato supplente.

In sostanza, dunque, ove le tabelle prevedano criteri appositi per l'individuazione del magistrato supplente il provvedimento del presidente della corte che sia attuativo dei criteri stessi non darà luogo a modifica tabellare.

Va osservato che, mentre l'indicazione dei sostituti dei componenti delle corti d'assise effettuata ex artt. 7 *bis* e 7 *ter* ord. giud. deve riguardare giudici in servizio nell'ufficio giudiziario presso il quale è istituita la corte d'assise, l'indicazione del supplente ex art. 97 ord. giud. può ricadere anche su un giudice in servizio presso altro tribunale del circolo e/o del distretto.

b) la supplenza ex art. 2 d.lgs. lgt. 3 maggio 1945, n.232.

L'art. 2 d.lgs. lgt. 3 maggio 1945, n. 232, prevede che "qualora sorga l'improvvisa ed urgente necessità di sostituire magistrati mancanti, assenti o impediti, per assicurare il funzionamento di un ufficio o la composizione di un collegio, i capi delle Corti, secondo le rispettive attribuzioni, possono, in deroga alle vigenti norme in materia, provvedere alla supplenza anche con magistrati del grado inferiore, appartenenti allo stesso o ad altri uffici del distretto...".

La norma, a carattere eccezionale è destinata a far fronte a situazioni di "improvvisa ed urgente necessità", che non limita il suo campo operativo a specifiche categorie di uffici giudiziari, ma, nella sostanza, assume carattere generale.

Essa, da un lato, ha esteso la categoria dei magistrati utilizzabili per le supplenze, prevedendo la possibilità di impiegare anche "magistrati del grado inferiore" (espressione che deve intendersi riferita ai gradi attraverso i quali si svolge il giudizio e che sono corrispondenti agli uffici cui ciascun magistrato è addetto), dall'altro, ha limitato tale estensione ai casi di "improvvisa ed urgente necessità": sicché risulta pertanto possibile una sostituzione indifferente internamente o esternamente all'ufficio, orizzontale o verticale, ma solo dal basso verso l'alto.

Nel caso di specie può riguardare anche un magistrato di una delle preture del circolo di Corte di Assise.

La supplenza ex art. 2 cit. va disposta dal presidente della corte di appello.

Data la sua eccezionalità, vi si può fare ricorso in via ulteriormente subordinata rispetto ai meccanismi sopra descritti, degli artt. 7 *bis*, comma 2, e 97, comma 3, ord. giud..

Il decreto, congruamente motivato sugli aspetti della "improvvisa necessità ed urgenza" (e quindi unicamente quando il ricorso agli strumenti tabellari anche residuali si riveli concretamente impraticabile), deve essere inviato tempestivamente al C.S.M. per consentire al medesimo di esercitare il suo controllo.

Come per l'ipotesi di cui all'art. 97, comma 3, ord. giud., anche per la supplenza ex art. 2 cit. è possibile ricorrere ad un giudice in servizio presso altro tribunale del circolo e/o del distretto.

## 6. Applicazione alla corte d'assise

Anche per l'applicazione è applicabile alla corte d'assise la disciplina specificamente dettata per l'ufficio giudiziario presso il quale questa è istituita.

Tale disciplina è contenuta nell'art. 110 ord. giud..

Non sussistono problematiche particolari, anche in ordine ai soggetti competenti a disporre l'applicazione.

Va solo evidenziato che, secondo le regole generali, (anche) in caso di applicazione alla corte di assise di magistrati di altri uffici (preture o altri tribunali del distretto) è necessario procedere a variazione.

I magistrati che si trovano in applicazione possono essere chiamati, se del caso, a presiedere le corti d'assise, (vedi delibera consiliare del 17 gennaio 1996).

## 7. Ipotesi particolari di applicazioni e/o di supplenze

a) applicazione di pretori in corte di assise.

Deve ritenersi possibile procedere, oltre che alla supplenza (v. *supra*), anche all'applicazione di pretori in corte d'assise attesa l'inequivoca, ampia formulazione dell'art. 110 ord. giud., che riguarda tutti gli uffici giudiziari indifferenziatamente.

A tal riguardo, non è di ostacolo la mancanza di un'espressa indicazione della corte di assise, giacché, come si è detto, la rilevata esclusione della natura di organo giurisdizionale autonomo e l'affermata natura di mera articolazione dell'ufficio giudiziario presso il quale sono istituite, consente di ricomprendere la corte di assise nella dizione "tribunale" (in questo senso v. delibera consiliare del 23 ottobre 1996).

b) nomina di un applicato e di un supplente in corte di assise.

In ordine alla ammissibilità della compresenza di un applicato e di un supplente nello stesso collegio di corte di assise, è da ritenere che la risposta possa essere positiva.

Al riguardo, va osservato che allo stato della legislazione manca qualsiasi indicazione contraria alla compresenza nel medesimo collegio giudicante  $\text{D}$  in genere  $\text{D}$  di un applicato e di un supplente, perché diverso è il regime giuridico dell'applicazione e della supplenza, mentre il divieto dell'art. 97, comma 4, ord. giud. concerne il divieto di compresenza per i supplenti e, parimenti, l'art. 110, comma 5, ord. giud., prevede soltanto che del collegio non possa far parte più di un magistrato applicato (in termini, si è più volte espresso l'organo di autogoverno: *ex pluribus*, cfr. del. 27 marzo 1990, in *Not.* 3/90, dove anzi il Consiglio ha ritenuto possibile il ricorso contemporaneo nello stesso collegio ad un'applicazione e ad una supplenza, e del. 21 giugno 1990, in *Not.* 6/90).

La più volte sottolineata natura della corte di assise come articolazione interna del tribunale consente di estendere alla stessa le conclusioni cui si è pacificamente, da tempo, pervenuti per quest'ultimo ufficio giudiziario (in questo senso v. delibera consiliare del 23 ottobre 1996).

c) applicazione o supplenza di magistrati onorari in corte di assise.

L'art. 105 ord. giud. non sembra applicabile alla corte d'assise; tale norma ha infatti carattere sussidiario rispetto alla ipotesi di cui all'art. 97 ord. giud., che  $\text{D}$  sul punto  $\text{D}$  prevede la competenza del presidente della corte d'appello e non del presidente del tribunale.

Se, dunque, l'utilizzazione in supplenza dei magistrati della pretura potrà essere disposta dal presidente della corte d'appello nell'ambito dei poteri di cui all'art. 2 R.D. lgs. n. 232/1945 (v. *supra*), analoga supplenza non sembra possibile con i vice-pretori onorari, che possono essere invece chiamati a comporre gli altri collegi del tribunale con provvedimento del presidente del tribunale stesso.

## 8. I giudici aggiunti

L'art. 10 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 273, per evitare che le assenze di uno o più componenti togati della corte d'assise possano cagionare sospensioni o rinvii nel dibattimento, in procedimenti penali verosimilmente di lunga durata, attribuisce al presidente della corte di appello la "facoltà" di disporre che assistano al dibattimento, in qualità di aggiunti, due magistrati (comma 1).

Per la corte d'assise, i magistrati aggiunti sono prescelti tra quelli in servizio presso la corte d'appello o presso i tribunali del circolo in possesso, almeno uno, della qualifica di magistrato di appello e, l'altro, con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale.

Per le corti d'assise d'appello, i magistrati aggiunti sono prescelti tra i magistrati della corte d'appello in

possesso, almeno uno, della qualifica di magistrato di cassazione (comma 2).

Gli aggiunti assistono al dibattimento affinché, qualora uno dei componenti togati non possa partecipare per impedimento, il collegio sia "integrato dal magistrato aggiunto più anziano" e, in caso di impedimento del presidente, presieduto dal componente più anziano del collegio, per disporre la sospensione del dibattimento allo scopo di consentire ai titolari impediti di riprendere il proprio posto.

Se la sospensione si protrae oltre il decimo giorno, il magistrato impedito è definitivamente sostituito dal magistrato aggiunto (comma 3).

La sostituzione può riguardare entrambi i componenti del collegio (comma 3).

Essa, comunque, non è ammessa dopo la chiusura del dibattimento (comma 3), per non derogare al principio dell'immediatezza della deliberazione sancito a pena di nullità dall'art. 525, comma 2, c.p.p..

Anche per l'indicazione degli aggiunti, giusta il disposto della circolare consiliare sulla formazione delle tabelle di composizione degli uffici giudiziari del 25 luglio 1995, n. 11503, devono rispettarsi i principi previsti dagli artt. 7 *bis* e 7 *ter* ord. giud., attraverso l'indicazione dei criteri oggettivi e predeterminati alla cui osservanza i dirigenti degli uffici sono tenuti nella formazione dei collegi.

Occorre quindi previamente indicare i criteri generali che consigliano l'istituzione dei collegi *bis* in corte d'assise, sicché la loro formazione dovrà "essere specificamente motivata con riferimento ai predetti criteri o alle peculiari ed eccezionali ragioni della eventuale deroga" (cfr. § G, punto 10, circ. cit.).

Nelle proposte di formazione delle tabelle devono essere inoltre indicati i nominativi di due magistrati da designare per i dibattimenti in corte d'assise che si prevedono di durata particolarmente lunga, in qualità di aggiunti, indicando i criteri in base ai quali è effettuata l'indicazione.

In ogni caso, ove tali nominativi non siano indicati, devono essere prefissati i criteri di designazione dei magistrati aggiunti (cfr. ancora § G, punto 10, circ. cit.).

È indiscutibile che all'indicazione dei magistrati aggiunti possa procedersi anche ricorrendo agli istituti dell'applicazione e della supplenza, nel rispetto della disciplina generale e di quella particolare relativa alla corte d'assise.

Non sembra sussistano ostacoli di sorta a che il presidente della corte d'appello possa procedere all'indicazione degli aggiunti facendo riferimento alla disciplina contenuta negli artt. 97, comma 3, ord. giud. e 2 d.lgs. lgt. 3 maggio 1945, n. 232.

a) La qualifica soggettiva richiesta per la nomina a giudice aggiunto.

In ordine alla qualifica soggettiva richiesta per poter essere prescelti come giudici aggiunti, la formula letterale dell'art. 10 d.lgs. n. 273/89 è inequivoca nel senso che debba trattarsi di magistrati aventi la qualifica ivi prevista.

Con riferimento quindi alla corte di assise, uno dei magistrati deve avere la qualifica di magistrato di appello e l'altro deve avere "qualifica non inferiore a magistrato di tribunale"; non è quindi possibile ritenere sufficiente la qualifica di uditore giudiziario, mentre nulla osta all'eventuale possesso di qualifiche superiori.

Non sembra consentita un'interpretazione estensiva che consenta di affermare che, con la previsione normativa de qua, sia derivato (anche) il divieto per un uditore giudiziario di essere chiamato a comporre, quale titolare, il collegio di corte d'assise, come giudice *a latere*.